

OGGETTO: AFFIDO INCARICO AL GEOM IANES VALTER DI CROVIANA (TN) DELLA PROGETTAZIONE PRELIM, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLE "OPERE DI ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DEL RIFUGIO ALPINO MALGA LENO NEL COMUNE DI VALDAONE". CIG ZF01A6749F.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Premesso che:

- Con nota prot. n. 5810/2015 si richiedeva al Servizio Turismo della PAT un sopralluogo al fine di verificare se vi fossero le caratteristiche minime per chiedere alla commissione provinciale l'autorizzazione ad aprire un rifugio alpino in Valle del Leno, riconvertendo ed utilizzando le strutture dell'ex malga Leno;
- Con nota prot. n. 58493/2016, prot. com.le n. 759/2016, il Servizio Turismo comunicava che la Conferenza provinciale per le strutture alpinistiche ha esaminato la richiesta di qualifica a rifugio del complesso denominato Malga Leno ed ha approvato la proposta preliminare di qualifica per l'immobile di Malga Leno a Rifugio Alpino previa sistemazione del locale cucina e del locale servizi per il personale (...)

Ravvisata l'opportunità, di affidare tale incarico, ricorrendo alla nomina di un tecnico qualificato e rilevato che il ricorso all'apporto di professionisti esterni è reso obbligatorio da:

- i numerosi impegni del personale dell'Area tecnica comunale, già occupato in altri compiti e quindi impossibilitato ad operare in modo diretto non essendo nemmeno dotato dell'attrezzatura idonea e necessaria;
- la specificità degli incarichi che richiedono, oltre ad una pratica costante, anche approfonditi aggiornamenti e competenze specifiche nonché una dedizione quasi esclusiva da parte dei tecnici preposti;
- in materia di affidamento di incarichi professionali le disposizioni normative applicabili in Provincia di Trento e precisamente la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 (articolo 20) ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 12 maggio 2012, n. 9-84/Leg. integrato con quanto previsto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modifiche nella L. 4 agosto 2006, n. 248, ed ora la nuova legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 - Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;

Visti gli articoli 8 e 9 del D.P.G.P. 30.09.1994, n. 12-10/Leg. e ss.mm., così come modificati con D.P.P. 22.07.2009, n. 15-17/Leg., ai sensi dei quali per gli affidamenti di incarichi professionali di importo inferiore ad € 46.000,00.= al netto degli oneri fiscali è possibile il ricorso alla trattativa diretta. Per la determinazione del valore stimato della prestazione, ai fini dell'individuazione delle modalità di affidamento, viene specificato che gli incarichi relativi alle diverse specializzazioni esistenti sono considerati distintamente in base al valore di ciascuno di essi.

Visto il preventivo di parcella elaborato dal geom. Ianes Valter di Croviana (TN), pervenuto in data 21/06/2016 al prot. comunale n. 4558, dal quale risulta che la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle "Opere di adeguamento e sistemazione del rifugio alpino Malga Leno nel comune di Valdaone", richiede il seguente onorario: € 9.749,23.= al quale il tecnico ha applicato uno sconto del 20% per ottenere un importo netto di Euro 7.799,38= oltre a oneri previdenziali pari al 5% (€ 389,97=) ed oneri fiscali pari al 22% (€ 1.801,66) per un totale complessivo di € 9.991,01.=

Valutata quindi l'opportunità di affidare l'incarico in argomento al professionista anzi specificato.

Visto l'art. 24, comma 1, del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. - "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici", riguardante l'affidamento degli incarichi tecnici, il quale consente l'affidamento diretto nel caso in cui il corrispettivo dovuto al professionista non eccede l'importo di cui all'articolo 21, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali).

Considerato che, ai fini dell'incarico è necessario:

- a) verificare che sussistano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 39-quinquies della LP 23/90 ss.mm., con la conseguenza che l'affido è possibile per esigenze cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, trattandosi dell'affidamento di incarichi ad alto contenuto di professionalità qualora non presente o comunque non disponibile all'interno dell'amministrazione;
- b) acquisire la documentazione comprovante: l'esperienza maturata, anche attraverso la produzione di specifiche relazioni riferite all'incarico da affidare; l'iscrizione all'albo o all'elenco professionale, se necessaria; l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 39 novies; la proposta di corrispettivo; accertato che:
- c) non sussistono situazioni note all'amministrazione in ordine all'insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 39-novies LP 23/90;
- d) il possesso degli ulteriori requisiti (capacità a contrattare, iscrizione all'albo professionale) sarà accertata con dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato al momento dell'incarico;
- e) il corrispettivo proposto è da ritenersi congruo ed adeguato in relazione alla complessità delle problematiche e delle conseguenti responsabilità assunte con l'incarico;
- f) l'assolvimento degli obblighi di pubblicità dell'incarico potrà essere assolta mediante l'inserimento del nominativo del professionista in apposito elenco da pubblicare;

Sottolineato che le clausole essenziali per la prestazione dell'incarico sono le seguenti:

1. il professionista si impegna a consegnare all'Amministrazione comunale la documentazione richiesta di cui all'oggetto entro le tempistiche previste nel deliberato;
2. si impegna a rispettare il codice di comportamento adottato per i dipendenti dle Comune di Valdaone, laddove compatibile;
3. qualora il Professionista non rispetti il termine sopra previsto sarà applicata nei confronti del medesimo una penale pari all'1 per mille per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta sul saldo del compenso; l'amministrazione potrà recedere nel caso previsto dall'articolo 2237 del codice civile;
4. il compenso pattuito è corrisposto in un'unica soluzione dall'Amministrazione comunale al Professionista entro 60 giorni dalla presentazione della fattura ad avvenuta consegna di ogni prestazione richiesta;

Considerato che la somma complessiva prevista di € 9.991,01.= trova disponibilità all'intervento 2.01.08.06 capitolo 9435 del bilancio di previsione per l'anno in corso;

Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m. e i. ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-40/Leg.

Vista L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m.

DETERMINA

1. **Di affidare**, per quanto meglio espresso in premessa, al **geom. Ianes Valter di Croviana (TN)** l'incarico per la **progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle "Opere di adeguamento e sistemazione del rifugio alpino Malga Leno nel comune di Valdaone"**, richiede il seguente onorario: € 9.749,23.= al quale il tecnico ha applicato uno sconto del 20% per ottenere un importo complessivo di € 9.991,01.=, (di cui Euro 7.799,38= di imponibile oltre a oneri previdenziali pari al 5% - € 389,97= ed oneri fiscali pari al 22% - € 1.801,66), secondo quanto indicato nel preventivo di parcella giunto al prot. comunale n. 4558/2016.
2. **Di stipulare** il contratto in forma di scrittura privata con scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, alle condizioni di seguito riportate:
 - Il progetto preliminare di cui al punto 1, deve essere consegnato dal Professionista al Comune in numero di 2 copie cartacee entro 30 giorni dal ricevimento della copia del presente provvedimento. Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, di cui al comma 1), sarà applicata dall'Amministrazione, nei confronti del medesimo Professionista, per ogni giorno di ritardo, un penale pari all'1 per mille che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al successivo art. 4 (quattro); in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% del corrispettivo pattuito.
 - Il progetto definitivo di cui al punto 1, dovrà essere consegnato dal Professionista al Comune in numero di copie cartacee sufficienti all'ottenimento di tutte le autorizzazioni oltre che di copia informatizzata, entro i 30 giorni successivi all'approvazione del progetto preliminare. Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, di cui al comma 1), sarà applicata dall'Amministrazione, nei confronti del medesimo Professionista, per ogni giorno di

ba.

Vis. 21/06/2010
esecutiva del
Valdaone", richiede
per ottenere un importo
fiscali pari al 22% (€ 1.801,00).

Valutata quindi l'opportunità dell'incarico in argomento al professionista anzi specificato.

Visto l'art. 24, comma 1, del D.L. n. 5.2012, n. 9-84/Leg. - "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 2, concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici", riguardante l'affidamento degli incarichi tecnici, il quale consente l'affidamento diretto nel caso in cui il corrispettivo dovuto al professionista non eccede l'importo di cui all'articolo 21, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali).

quindi
ionea e

pprofonditi
e dei tecnici

abili in Provincia
ivo regolamento di
quanto previsto dal
n. 248, ed ora la nuova
4/23/UE del Parlamento
contratti di concessione, e
del 26 febbraio 2014, sugli
e di lavori, servizi e forniture e
ella legge sui contratti e sui beni

am., così come modificati con D.P.P.
arichi professionali di importo inferiore
a trattativa diretta. Per la determinazione
ne delle modalità di affidamento, viene
ni esistenti sono considerati distintamente in

ritardo, un penale pari all'1 per mille che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al successivo art. 4 (quattro); in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% del corrispettivo pattuito.

- Il progetto esecutivo di cui al punto 1, dovrà essere consegnato dal Professionista al Comune in numero di 2 copie cartacee oltre che di copia informatizzata entro i 30 giorni successivi dalla data di approvazione del progetto definitivo. Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, di cui al comma 1), sarà applicata dall'Amministrazione, nei confronti del medesimo Professionista, per ogni giorno di ritardo, un penale pari all'1 per mille che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al successivo art. 4 (quattro); in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% del corrispettivo pattuito.
 - Per motivi validi e giustificati, il Comune, può concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista allo stesso Comune, prima della scadenza del termine fissato.
 - Il pagamento del saldo del compenso, ad avvenuta verifica da parte del Servizio di merito della correttezza della prestazione mediante attestazione del Responsabile del servizio stesso.
 - Il professionista deve impegnarsi a rispettare il codice di comportamento adottato per i dipendenti del Comune di Valdaone, laddove compatibile.
 - Il termine per la liquidazione è pari a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo comunale e contestuale consegna al comune di certificazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa etc., da richiedersi a cura del professionista presso la Cassa di previdenza ed assistenza cui è iscritto; Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione delle seguenti modalità e condizioni di affidamento, sono possibilmente definite in via bonaria tra il Responsabile dell'Ufficio di merito ed il professionista. Nel caso di esito negativo dei tentativi di cui sopra, si ricorrerà all'autorità giudiziaria;
3. **Di dare atto** che tutti gli onorari sopra indicati saranno oggetto di rideterminazione sulla base del costo effettivo dell'opera.
 4. **Di impegnare** la spesa complessiva di € 9.991,01.= derivante dal presente provvedimento, all'intervento 2.01.08.06 capitolo 9435 del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario in corso;
 5. **Di dare atto** che il contraente, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG. **ZF01A6749F** . Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori;
 6. **Di dare atto** trattandosi di incarico per un importo inferiore a euro 26.000,00.= al netto di oneri fiscali e previdenziali, il presente provvedimento costituisce a tutti gli effetti contratto, nella forma della scrittura privata, ai sensi dell'art. 17 del Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, con l'accettazione della controparte da effettuarsi per sottoscrizione del medesimo provvedimento.
 7. **Di dare evidenza**, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 79 del T.U.L.L.R.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.104 entro 60 giorni.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO**

Arch. Alessandra Sordo S.

